



# STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla  
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

[www.marcoansaldicommercialista.it](http://www.marcoansaldicommercialista.it)

13.5.2017

## **INFORMATIVA FISCALE DEL 13 MAGGIO 2017**

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- MODELLO 730/2017: LE SCADENZE pag. 2
- MODELLO UNICO/2017: LE SCADENZE pag. 3
- ACCONTO 2017 IMU E TASI pag. 4
- STUDI DI SETTORE: ultimo anno di utilizzo dei parametri pag. 5
- VISTO DI CONFORMITA': obbligatorio per crediti > a 5.000 euro pag. 5
- LA ROTTAMAZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE pag. 5
- CARTELLE DI PAGAMENTO: ridotto il tasso di interesse di mora pag. 6
- AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: possibile rettificare la dichiarazione pag. 6
- RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI pag. 6
- PREMI DI PRODUTTIVITA' per i dipendenti pag. 7
- LE NOVITA' PER IL LAVORO dopo il Decreto Fiscale pag. 8
- VOUCHER BABY SITTING: l'Inps continuerà ad erogarli pag. 8
- DEFINITIVA ABROGAZIONE DEI VOUCHER pag. 9
- POSSIBILI FORME ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DEI VOUCHER pag. 9
- SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ pag.10
- CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI pag.10
- CIG IN DEROGA 2017 pag.11
- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: i chiarimenti interpretativi pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

## MODELLO 730/2017: LE SCADENZE

Nello schema che segue si riepilogano i termini dell'assistenza fiscale previsti per l'anno 2017 e le attività da porre in essere da parte dei soggetti coinvolti negli adempimenti.

Attività	Termine
I <b>sostituti</b> d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i <b>dati delle certificazioni</b> dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate, detrazioni e contributi.	Entro il <b>7 marzo 2017</b>
I <b>sostituti d'imposta</b> consegnano ai contribuenti la Certificazione Unica – Modello CU.	Entro il <b>31 marzo 2017</b>
L' <b>Amministrazione finanziaria rende disponibile</b> telematicamente la <b>dichiarazione precompilata</b> ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.	Dal <b>18 aprile 2017</b>
Il contribuente potrà <b>accettare, modificare e inviare</b> all'Agenzia delle entrate la dichiarazione 730 precompilata direttamente tramite l'applicazione <i>web</i> e modificare il modello Redditi precompilato.	Dal <b>2 maggio 2017</b>
Versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.	Entro il <b>30 giugno 2017</b>
Il contribuente presenta in modo autonomo il modello 730 precompilato all'Agenzia delle entrate direttamente tramite l'applicazione <i>web</i> o se l'intermediario ha già inoltrato almeno l'80% delle dichiarazioni ricevute o redatte.	Entro il <b>24 luglio 2017</b>
Versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.	Entro il <b>31 luglio 2017</b>
Il <b>contribuente</b> presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef. Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3. Presenta telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione modello 730 e il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef.	Entro il <b>7 luglio 2017</b>
<p><b>Il sostituto d'imposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;</li> <li>• trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte;</li> </ul> <p><u>controlla la regolarità formale</u> della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3.</p>	Proroga al <b>24 luglio</b> soltanto nel caso in cui, entro la scadenza naturale, i Caf abbiano inviato almeno l'80% delle dichiarazioni a loro carico.

## MODELLO UNICO/2017: LE SCADENZE

Si riepilogano di seguito i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2017.

### Dichiarazioni: Redditi Persone Fisiche/2017

I contribuenti sono obbligati a presentare il **Mod. Redditi PF 2017** esclusivamente **per via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato, **entro il 30 settembre 2017**, tranne coloro che:

- ✓ pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- ✓ pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- ✓ devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

i quali **possono presentare l'Unico in forma cartacea all'ufficio postale fino al 30 giugno 2017**.

### Dichiarazioni: Redditi Società di Persone/2017

Il **Mod. Redditi 2017 SP** - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2016, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato.

**Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica** entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi 02.10.2017 per il periodo d'imposta 2016 in quanto il 30.09 cade di sabato.

Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:

- ✓ le aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- ✓ le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d'imposta, hanno effettuato ritenute.

### Dichiarazioni: Redditi Società di Capitali/2017

Il **Modello "Redditi - Società di capitali 2017"** deve essere presentato dai soggetti IRES **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Poiché la **chiusura del periodo d'imposta** avviene generalmente il **31.12**, la scadenza cade il 30.09. Quest'anno, tuttavia, il 30.09 cade di sabato per cui l'adempimento slitta al 2.10.2017. Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione **esclusivamente per via telematica** (direttamente o tramite intermediario abilitato).

Per agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 139/2015, e le relative disposizioni di coordinamento fiscale, il termine per la presentazione della dichiarazione (sia IRES sia IRAP) è **prorogato di 15 giorni**, che quindi **passa dal 30.9 al 15.10.2017**, in favore delle imprese interessate dalle novità del D.lgs. 139/2015, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

## ACCONTO 2017 IMU E TASI

Si ricorda la prossima scadenza del versamento dell'IMU e della TASI sugli immobili posseduti; di seguito la sintesi delle adempimenti da rispettare.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

### Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello **0,76%** (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2017	<b>16 giugno 2017</b>	<b>Aliquote 2016</b>
Saldo 2017	<b>18 dicembre 2017</b> (il 16 cade di sabato)	<b>Aliquote 2017</b> (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
<b>3912</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3914</b>	Terreni	Comune
<b>3916</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3918</b>	Altri fabbricati	Comune
<b>3925</b>	Fabbricati D	Stato
<b>3930</b>	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
<b>3958</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3959</b>	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
<b>3960</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3961</b>	Altri fabbricati	Comune

## STUDI DI SETTORE: ultimo anno di utilizzo dei parametri

Con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri.

È infatti l'articolo 7-bis, D.L. 193/2016 che annunciando l'introduzione di **indici sintetici di affidabilità (Isa)** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, afferma che, contestualmente, cesseranno di avere effetto, ai fini dell'accertamento, le disposizioni relative agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, D.L. 331/1993.

In attesa della definitiva emanazione del provvedimento normativo di approvazione degli Isa (già con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 è avvenuta la presentazione degli stessi da parte della commissione degli esperti in seno alla SOSE) le prossime dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 accoglieranno verosimilmente per l'ultima volta i dati necessari all'applicazione della disciplina accertativa riguardante studi di settore e parametri.

## VISTO DI CONFORMITÀ: obbligatorio per crediti superiori a 5.000 euro

**Scende da 15.000 a 5.000** il limite oltre il quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo.

Il nuovo limite interessa:

- ➔ tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009
- ➔ quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014).

Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l'ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione.

## LA ROTTAMAZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Al via la definizione agevolata delle controversie tributarie che hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate e la cui costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.

Il contribuente parte della lite potrà chiedere **entro il 30 settembre 2017** di accedere alla nuova rottamazione che gli consentirà di chiudere definitivamente la controversia corrispondendo l'importo dell'atto impugnato in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Il dovuto potrà essere dilazionato in **tre rate** ma solo se di importo superiore ai 2000 euro. La scadenza rateale prevede il pagamento: del 40% entro il 30 settembre 2017; di un altro 40% entro il 30 novembre 2017 e del residuo 20% entro il 30 giugno 2018.

Le domande vanno presentate separatamente per ciascuna controversia autonoma (ovvero relativa a ciascun atto impugnato).

## **CARTELLE DI PAGAMENTO: RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE DI MORA**

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applichino a partire dalla data della notifica stessa gli interessi di mora ad un tasso di interesse determinato annualmente.

Con provvedimento del 27 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate aveva determinato il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,13% su base annuale.

Il presente provvedimento fissa, **con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% su base annuale** la misura del tasso di interesse da applicare ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973.

## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: possibile rettificare la dichiarazione**

L'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente che ha chiesto l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa in quanto ha dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune in cui è situata l'abitazione.

Il contribuente ha chiesto se può conservare i benefici integrando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto e impegnandosi a fissare la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile.

La risoluzione afferma che nel caso in cui il termine normativamente previsto di 18 mesi dalla data di acquisto sia ancora pendente, il contribuente può dichiarare con le medesime formalità giuridiche dell'atto originario (e registrando il nuovo atto presso lo stesso ufficio) di volere beneficiare dell'agevolazione assumendo l'impegno a trasferire la propria residenza **entro 18 mesi dall'acquisto**.

## **RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

La Legge di Bilancio per il 2017 ha **prorogato** per la quattordicesima volta **la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni** da parte di:

- ⇒ persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purchè non negoziate in mercati regolamentati, è **dell'8%**.

La rivalutazione può essere eseguita se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- ✓ per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto;
- ✓ per le partecipazioni qualificate;
- ✓ per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione dei terreni è uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso.

Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

## **PREMI DI PRODUTTIVITA' per i dipendenti**

E' stato pubblicato in GU il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 contenente alcune misure in materia di lavoro e previdenza.

L'art.55 del citato decreto sostituisce il comma 189, art.1, legge n.208/2015 prevedendo: **"Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.**

Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."

La nuova disposizione si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data, pertanto la piena contribuzione a carico dell'azienda.

## LE NOVITA' PER IL LAVORO dopo il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20, il D.Lgs. 24 aprile 2017, n. 50, recante **provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.**

Il decreto, in vigore dal 24 aprile 2017, per quanto riguarda la materia lavoro e previdenza è intervenuto in tema di:

- **APE:** le attività di cui agli allegati C ed E, L. 232/2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello d'interruzione;
- **Durc:** ricorrendo gli altri requisiti di regolarità richiesti, è rilasciato dal momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle tramite il modulo DA1;
- **premi di produttività:** è modificato l'articolo 1, comma 189, L. 208/2015, pertanto le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dall'articolo 1, comma 188, L. 208/2015, hanno diritto all'abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro.

Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati.

L'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.

La nuova disposizione si applica agli accordi sottoscritti dal 25 aprile 2017; per quelli sottoscritti in data antecedente vigono le precedenti regole.

## VOUCHER BABY SITTING: l'Inps continuerà ad erogarli

L'Inps, con comunicato stampa del 30 marzo 2017, ha reso noto che, ottenuto il parere favorevole di Ministero del lavoro e Dipartimento delle politiche per la famiglia, continuerà a erogare i *voucher baby sitting* per il contributo asilo nido (articolo 4, comma 24, lettera b, L. 92/2012).

Pertanto, contrariamente a quanto comunicato dall'Istituto in seguito dell'abrogazione dei *voucher* ad opera del D.L. 25/2017, i *voucher* continueranno ad essere emessi per il solo servizio *baby sitting*.



## DEFINITIVA ABROGAZIONE DEI VOUCHER

È stata pubblicata sulla G.U. n. 94 del 22 aprile 2017 la L. 49 del 20 aprile 2017, di conversione del D.L. 25/2017, che ha abrogato il lavoro accessorio e ha modificato l'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in materia di responsabilità solidale negli appalti, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori.

## POSSIBILI FORME ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DEI VOUCHER

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, a fine marzo scorso, ha fornito un proprio approfondimento, al fine di valutare eventuali forme alternative al lavoro accessorio. Queste le tipologie analizzate:

### Contratto di somministrazione

Tale contratto vede la presenza di 3 distinte parti:

1. la società di somministrazione, titolare del rapporto di lavoro;
2. il lavoratore, ovvero colui che presta la propria opera;
3. l'utilizzatore, ossia colui che riceve la prestazione d'opera.

Un rapporto triangolare, con sue specifiche peculiarità, che offre certamente flessibilità, ma che non pare adatto a coprire quelle necessità dovute a lavori genuinamente accessori e occasionali. Il costo di tale strumento, oltretutto, oltre alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi applicabili, risente della percentuale di guadagno relativa al servizio prestato dalla società di somministrazione.

### Collaborazioni coordinate e continuative

Tale forma contrattuale, dopo la scomparsa del c.d. lavoro a progetto e il ritorno alle forme collaborative previgenti, non sembra configurarsi quale alternativa ai *voucher*, stante il connotato collaborativo, e la sua forma continuativa, che non si addicono a lavori di tipo accessorio.

Il fatto stesso che non siano consentite al committente alcune proprie determinazioni, ad esempio di stabilire un orario di lavoro ovvero di determinare in maniera precisa le mansioni da esplicare, rendono tale forma poco adatta alla soluzione del problema in esame. Su tale forma non è possibile una comparazione diretta di costo con i *voucher*.

### Contratto di lavoro intermittente

Conosciuto anche come lavoro a chiamata, tale forma di contratto sembra la più oggettivamente vicina a quella prevista dai *voucher*.

C'è tuttavia da sottolineare come, nel caso dell'intermittente, si tratti di una vera e propria forma di lavoro subordinato (cosa questa non sussistente nel lavoro accessorio), con tutte le conseguenze in ordine agli adempimenti burocratici di legge.

Il fatto di prevedere il lavoro soltanto in caso di chiamata offre senz'altro un'estrema flessibilità di utilizzo. Il costo del lavoro, tuttavia, risulta più elevato, rispetto all'utilizzo dei *voucher*, specialmente per la casistica comprendente l'indennità di disponibilità, legata all'obbligo, da parte del lavoratore, di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

## SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ STANZIAMENTO ANNO 2016

La riduzione contributiva ha come destinatarie le imprese che abbiano stipulato, alla data del 21 marzo 2014, contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, ai sensi della L. 836/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La misura della riduzione contributiva è pari al **35%** sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con circolare n. 65/2017 l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative, per le sedi e le aziende, per la fruizione delle accennate riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà.

Nello specifico, la sede Inps, sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (è quindi il datore di lavoro che dovrà attivarsi per conseguire l'agevolazione), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice autorizzazione "1W".

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali valorizzeranno, nel flusso UniEmens, il codice causale L988 per congruare gli arretrati dello sgravio contributivo entro il giorno **16 giugno 2017**.

Con riguardo all'entità dello sgravio si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile, ma potrà essere congruata solo la quota spettante.

## CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i **congedi obbligatori** per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Il **congedo facoltativo** per i padri non è, invece, stato prorogato per il 2017 e, quindi, non può essere fruito né indennizzato da parte dell'Inps.

Con il messaggio n. 1581/2017 l'Inps ha però chiarito che il congedo facoltativo per i padri può essere fruito nei primi mesi del 2017 (entro 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento) solo per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nel 2016.

Quindi, quanto precisato dal messaggio Inps n. 828/2017 sull'impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nel 2017, mentre restano valide, per gli eventi verificatisi nel 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex articolo 1, comma 205, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

## **CIG IN DEROGA 2017**

Con il messaggio n. 1713/2017, l'Inps ha fornito chiarimenti sulla concessione della **Cig in deroga per l'annualità 2017**.

**La concessione di cassa in deroga può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017**, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di Cigo o di Cigs con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

Le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di integrazione salariale (**FIS**) e dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi sono ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare cassa in deroga per il 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Fondi.

Allo scopo di fruire dei trattamenti di cassa in deroga, **l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue**.

## **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: i chiarimenti interpretativi**

Il ministero dell'istruzione ha fornito chiarimenti sull'alternanza scuola lavoro al fine di facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati dalle istituzioni scolastiche.

L'alternanza scuola – lavoro è considerata **un'esperienza formativa per unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e apprendimento al mondo esterno**.

Si tratta di **400 ore da svolgere nell'ultimo triennio** degli istituti tecnici e professionali e 200 ore da svolgere nell'ultimo triennio dei licei.

La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli **interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie**.

Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all'interno del Piano triennale di offerta formativa (**PTOF**) che prevedono la stipula di una convenzione con il **soggetto ospitante**, l'individuazione di un **tutor interno** e di **tutor formativo esterno**, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente.

Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L'alternanza è un'opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali.

In favore dei datori di lavoro privati che assumono dopo il periodo di alternanza scuola-lavoro, sono previsti **benefici contributivi per il 2017 e il 2018**. Vi rientrano i contratti a tempo indeterminato, anche di apprendistato, con giovani per i quali sarà riconosciuto per un massimo di 36 mesi uno **sgravio contributivo** nel limite massimo annuo di **3.250 euro**.